

OGGETTO: Servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada, compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della gestione associata Polizia locale Valle di Fassa. Affidamento in proroga tecnica contrattuale alla ICA S.P.A. di Roma, in attesa dell'espletamento delle operazioni di gara e affido del servizio alla ditta vincitrice – Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.P. 2/2016. – CIG Z4E3E00391.

Deliberazione n. 211 d.d. 28.12.2023

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 14.11.2023 è stata pubblicata sulla piattaforma MEPAT la gara di appalto con evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice della Strada compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della Gestione Associata di Polizia Locale "Val di Fassa-Polins de Fascia", per il periodo 2024-2026 in quanto il precedente affido scade il 31.12.2023.

Considerato che in data 14.12.2023 è stata fissata l'apertura delle buste delle offerte da parte delle imprese concorrenti operazioni che si sono protratte fino al giorno 15.12.2023.

Dato atto che sono in corso la verifica dei requisiti in capo alle ditte ai fini dell'aggiudicazione e tali operazioni si protrarranno oltre la scadenza naturale del contratto in essere con alla ICA S.P.A. di Roma, prevista per il 31.12.2023.

Ravvisata pertanto, per i motivi suesposti, la necessità di procedere con una proroga tecnica del contratto.

Verificato che la proroga proposta si configura in una modifica del contratto d'appalto durante il periodo di validità, che non richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione, in quanto riconducibile alle fattispecie individuate dall'art. 27 comma 2, lettere b) della L.P. 09.03.2016, n. 2, in quanto visti i motivi suesposti si rende necessaria una proroga di validità del contratto in essere in attesa della conclusione dell'espletamento delle operazioni di avvio del nuovo bando.

Vista la nota ANAC prot. 0019208-20/06/2017-DGPROGS-MDS-A nella quale è stato ribadito che "(...) in caso di ricorso alla proroga tecnica, la stessa dovrebbe protrarsi per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura, che dovrebbe essere già in corso al momento dell'adozione della proroga, nei termini di proporzionalità e adeguatezza e previa motivata e documentata istruttoria in tal senso".

Considerato che in tal senso le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Visto che l'Ente Capofila con prot. n. 10870 ha fatto richiesta di proroga tecnica alla ICA S.P.A. di Roma e che la stessa società ICA srl con sede in Roma in Lungotevere 76 si è dichiarata disponibile alla prosecuzione del rapporto contrattuale in essere alle stesse condizioni, e pertanto è ravvisabile l'intenzione di mantenere in essere il rapporto contrattuale fino a conclusione del nuovo bando e affido al concessionario risultato vincitore.

Ritenuto quindi necessario procedere all'affidamento con proroga tecnica contrattuale del servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni al codice della strada compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della gestione Associata Polizia Locale Valle di Fassa, alla ICA SPA, con sede in Roma in Lungotevere Flaminio 76 fino alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al contratto sottoscritto in data 01.02.2021 rep. n. 2021-2396/a.p., stabilendo un corrispettivo su base storica nonché sui dati in possesso all'atto della stesura del presente provvedimento pari ad euro 4.000,00 (iva compresa)

Visto l'art. 106 comma 11 del Codice degli Appalti, D.Lgs. 50 del 2016, stabilisce che "la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto

all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"; analogia previsione è rispettata all'art. 27 della L.P. 2/2016.

Ritenuto quindi necessario procedere all'affidamento con proroga tecnica contrattuale del servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni al codice della strada compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della gestione Associata Polizia Locale Valle di Fassa, alla ICA SPA, con sede in Roma in Lungotevere Flaminio 76 fino alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al contratto sottoscritto in data 01.02.2021 rep. n. 2021-2396/a.p..

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 del 03 maggio 2018 e con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 e dalla legge regionale 1 agosto 2019, n. 3;
- lo Statuto Comunale;
- il Contratto dell'affidamento in concessione del servizio gestione globale del ciclo delle sanzioni al codice della strada compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della gestione Associata Polizia Locale Valle di Fassa rep. n. 2130/a.p. del 6.12.2017;
- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 recante Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare l'articolo 21, comma 4 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg;
- il D.Lgs. n. 50 di data 16 aprile 2016;
- la L.P. 2/2016.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 nr. 2.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di concedere, mediante proroga tecnica contrattuale, per i motivi rappresentati in premessa, il servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni al codice della strada compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della gestione Associata Polizia Locale Valle di Fassa, alla ICA SPA, con sede in Roma in Lungotevere Flaminio 76 per giorni 90 a far data dal 01.01.2024 alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al contratto sottoscritto in data 01.02.2021 rep. n. 2021-2396/a.p., avverso un corrispettivo presunto su base storica nonché sui dati in possesso all'atto della stesura del presente provvedimento di euro 4.000,00 (iva compresa).
2. di dare atto che la società affidataria assume, con l'accettazione della proroga, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. stabilendo altresì che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3 comma 9 bis della citata L. 136/2010.
3. di inviare copia del presente provvedimento all'Ente Capofila Comune di Moena.
4. di impegnare la spesa di cui al punto 1) per complessivi Euro 4.000,00 al cap. 766 del bilancio 2024.
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 del 03 maggio 2018 e ss.mm.
6. ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso la presente deliberazione è ammesso:
 - opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, a termini dell'art. 183, 5° comma del vigente C.E.L., approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 durante il periodo di pubblicazione;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.